

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Crisi di Impresa

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Roberto Braccialini	- Presidente
dott. Pietro Spera	- Giudice
dott. Andrea Balba	- Giudice rel

nel procedimento n. r.g. **3/2024** ha adottato il seguente provvedimento.**DECRETO**

avente ad oggetto l'omologa del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII iscritto al N.R.G. 3/2024 presentato da: P.B.S. - Promobed Service Srl (P.I. 02090450996), rappresentata e difesa in forza di mandato in atti dall'Avv. Riccardo Incardona

Esperto indipendente ex art. 17 CCII: dott. Ugo Brunoni

Ausiliario ex art. 25 sexies CCII e 68 c.p.c.: dott.ssa Elisabetta Vassallo

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 la P.B.S. - Promobed Services ha chiesto l'ammissione alla procedura di Concordato semplificato, ai sensi dell'articolo 25 *sexies* CCII.

Con decreto del 14 novembre 2024, depositato in pari data, il Tribunale, valutata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione della Procedura, ha fissato per il giorno 12 febbraio 2025 alle ore 12,00 l'udienza per la discussione avente ad oggetto l'omologazione della proposta concordataria.

Con provvedimento del 20 dicembre 2024 il Tribunale di Genova, su istanza depositata dalla Società, ha concesso termine per l'integrazione della proposta di concordato semplificato sino al 21 gennaio 2025.

Con provvedimento del 9 gennaio 2025 il Tribunale di Genova, acquisito il parere favorevole dell'Ausiliario, ha autorizzato la Società a concedere in affitto i due rami di azienda ancora gestiti direttamente dalla debitrice a canone predeterminato. Tale operazione si è resa necessaria onde evitare che eventuali perdite gestionali potessero erodere le disponibilità liquide messe a disposizione del ceto creditorio



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Crisi di Impresa

In data 5 febbraio 2025 la Società ha depositato un atto avente a oggetto la modifica della proposta e del piano di concordato raccogliendo rilievi e suggerimenti degli organi della procedura.

Con decreto del 13 febbraio 2025, e successiva parziale rettifica del 20 febbraio 2025, il Tribunale, ribadita la sussistenza delle condizioni di ammissibilità già valutate nel provvedimento del novembre 2024, ha fissato per il 29 maggio 2025 alle ore 12,00 l'udienza per la discussione avente ad oggetto l'omologazione della proposta concordataria;

Con memoria del 31 marzo 2025 la Società ha, a seguito di interlocuzioni l'ausiliario e con l'esperto, integrato definitivamente il piano.

Con decreto del 4 aprile 2025, e successiva parziale rettifica dell'8 aprile 2025, il Tribunale, ribadita la sussistenza delle condizioni di ammissibilità già valutate nel provvedimento del novembre 2024, ha fissato per il 12 giugno 2025 alle ore 12,00 l'udienza per la discussione avente ad oggetto l'omologazione della proposta concordataria;

la fissazione dell'udienza è stata correttamente notificata a tutti i creditori interessati come da documentazione depositata da parte ricorrente in data 11 e 12 giugno 2025

Sull'udienza del 12.6.25 la ricorrente insisteva per l'omologa del concordato semplificato.

LA PROPOSTA CONCORDATARIA

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Crisi di Impresa

**2. SINTESI DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI CONCORDATO
DEPOSITATI IL 31 MARZO 2025.**

Il piano e la proposta di concordato semplificato depositati da 'Promobed Service S.r.l.' prevedono:

- la liquidazione integrale del patrimonio in titolarità e disponibilità della società alla data del **31 Ottobre 2024**;
- la distribuzione dell'attivo così realizzato a pagamento integrale degli oneri, sostenuti e da sostenere, in prededuzione e il residuo, a favore dei creditori sociali privilegiati per ragioni e titoli sorti fino alla data del deposito del ricorso introduttivo della presente procedura, sino alla concorrenza delle somme disponibili;
- il passaggio dei contratti di lavoro dei **N° 8 dipendenti** attualmente impiegati presso 'Promobed S.r.l.' contestualmente alla cessione dei due rami d'azienda,

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Crisi di Impresa

con trasferimento dei crediti maturati dal personale, per ratei, ferie, permessi e trattamento di fine rapporto mediante accollo liberatorio;

- l'apporto di finanza 'esterna' offerta dal socio ed amministratore Sig. Vasi da destinare alla parziale soddisfazione dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari della ricorrente.

Le valorizzazioni degli *assets* aziendali previste dal piano di concordato semplificato riflettono il contenuto dell'offerta di acquisto dei rami d'azienda e del marchio formulate da 'D&D Sleeping S.r.l.' nella proposta d'acquisto datata 28 Ottobre 2024, aggiornata successivamente il 26 Marzo 2025 (d'ora innanzi, la 'proposta D&D Sleeping', allegato N° 14).

Il prezzo complessivamente offerto, pari ad euro 339.000= al netto dell'accollo liberatorio del debito maturato verso il personale dipendente attualmente in forza presso la società (i cui contratti saranno trasferiti insieme alla vendita dei rami aziendali) pari ad euro 106.125,32=, è proposto in pagamento nei termini indicati di seguito:

- euro 90.000=, alla stipula dell'atto di cessione;
- euro 249.000=, in N° 54 rate mensili consecutive, senza interessi, delle quali, le prime 18 pari ad euro 3.500=, le successive 18 pari ad euro 4.000= e le rimanenti pari ad euro 6.333,33=.

Conseguentemente, il piano si sviluppa lungo l'arco temporale '2025 - 2030' e prevede la destinazione, a soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorsuali, delle risorse finanziarie stimate in complessivi euro 426.982,32=, rinvenienti da:

- la cessione dei N° 3 rami d'azienda aventi ad oggetto l'attività di vendita al dettaglio di materassi, reti e letti, attualmente concessi in affitto a 'D&D Sleeping S.r.l.' al prezzo di euro 290.000=, salvo miglior realizzo ex art. 25

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Crisi di Impresa

septies, 2° comma, C.C.I.I., determinato al netto dei debiti verso N° 1 lavoratore per ratei in maturazione e trattamento di fine rapporto, pari ad euro 10.711,88=, il cui contratto sarà trasferito insieme al ramo d'azienda con accollo liberatorio per la debitrice, alle condizioni indicate nella 'proposta D&D Sleeping';

- la vendita del marchio 'Dolce Dormire', concesso in licenza a 'D&D Sleeping S.r.l.' al corrispettivo di euro 30.000=, salvo miglior realizzo salvo miglior realizzo *ex art. 25 septies*, 2° comma, C.C.I.I., con le modalità previste dalla 'proposta D&D Sleeping';
- la cessione dell'attività di trasporto conto terzi al prezzo di euro 19.000=, salvo miglior realizzo salvo miglior realizzo *ex art. 25 septies*, 2° comma, C.C.I.I., quantificato al netto dei debiti verso i N° 7 dipendenti impiegati in tale ambito, per ratei in maturazione e trattamento di fine rapporto pari ad euro 95.413,44=, i cui contratti di lavoro saranno trasferiti insieme al ramo d'azienda con accollo liberatorio per la debitrice, alle condizioni indicate nella 'proposta D&D Sleeping';
- i crediti verso clienti, stimati pari ad euro 8.285,57= e verso il Sig. Vasi, per euro 22.000=;
- le disponibilità liquide già esistenti, pari ad euro 18.496,75=;
- i canoni di locazione dei N° 3 rami d'azienda e del marchio pari ad euro 19.200=, sino all'intervenuto passaggio in giudicato dell'omologa del concordato semplificato, prevista nel mese di Luglio 2025;
- dal versamento dell'importo di euro 20.000= che il Sig. Vasi ha reso disponibile a titolo di contributo, condizionatamente all'intervenuto passaggio in giudicato del giudizio di omologa del concordato semplificato.



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Crisi di Impresa

La proposta formulata dalla società prevede la distribuzione dell'attivo concordatario, stimato pari ad euro 513.167,64= (corrispondente alla somma della liquidità realizzabile di euro 406.982,32= più euro 106.185,32= relativi ai debiti verso il personale oggetto di accollo contestualmente alla cessione dei rami di azienda), nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e del valore eccedente di euro 20.000=, derivante dall'apporto di finanza 'esterna', a favore dei creditori privilegiati generali e speciali incapienti e dei creditori chirografari, mediante il pagamento:

- 1) integrale, delle spese di procedura e degli oneri in prededuzione, stimate in euro 75.520=, entro il mese di Settembre 2025;

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Crisi di Impresa

2) in misura pari al **100%** delle passività prededucibili sorte nel periodo **31 Ottobre 2024 - 28 Febbraio 2025**, pari ad euro **68.986,45=**, entro il mese di **Dicembre 2025**;

3) **integrale**, dei creditori privilegiati generali e speciali capienti, per l'importo complessivo di euro **167.796,92=**, di cui euro **61.611,60=** per cassa ed euro **106.185,32=** mediante accollo liberatorio, secondo le percentuali e le tempistiche di pagamento indicate nella successiva tabella:

Descrizione	Importo	% soddisfazione	Termine pagamento	Modalità
Privilegio ex art. 2751-bis n. 1 C.C.	51.325,07	100,00%	Dicembre 2026	Per cassa
Privilegio ex art. 2751-bis n. 1 C.C.	106.185,32	100,00%	Agosto 2025	Accollo liberatorio
Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 - professionisti C.C.	334,64	100,00%	Dicembre 2026	Per cassa
Privilegio ex art. 2751-bis n. 5 - artigiani e cooperative C.C.	3.770,30	100,00%	Dicembre 2026	Per cassa
Privilegio SACE/MCC art. 9, 5° comma, D. Lgs. 123/1998	6.181,59	100,00%	Dicembre 2026	Per cassa
TOTALE	167.796,92			

4) in percentuale, pari al **20,49%** circa del credito totale di euro **980.376,32=**, a favore dei creditori titolari di privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2753 C.C., in tre tranches annuali scadenti rispettivamente il **31 Dicembre 2027**, il **31 Dicembre 2028** e il **31 Dicembre 2029**;

5) in percentuale dei creditori chirografari, stimabile in misura pari al **0,416%** circa del credito complessivo di euro **4.802.449,82=**, entro il mese di **Dicembre 2030**, importo che comprende i creditori aventi privilegio generale, ovvero speciale, incapienti e pertanto degradati al chirografo per la somma di euro **2.911.361,22=**.

IL PARERE DELL'ESPERTO

Il parere dell'esperto dott. Brunoni si esprime favorevolmente rispetto all'omologa della proposta di concordato minore.

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Crisi di Impresa

Così le conclusioni

5. CONCLUSIONI.

La proposta di **concordato semplificato** depositata da 'Promobed S.r.l.' consente di realizzare la soddisfazione dei creditori concorsuali in misura **migliorativa** e in **tempi inferiori** rispetto alla prospettiva di soddisfacimento che deriverebbe dall'avvio della **liquidazione giudiziale**.

L'assenza di garanzie relative al recupero della somma di **euro 20.000=**, offerta dal Sig. Vasi quale **apporto 'esterno'** a titolo di contributo per consentire una seppur minima soddisfazione ai creditori privilegiati incapienti ed ai creditori chirografari, non permette, allo stato, di acquisire l'assicurazione che il piano e la proposta di concordato siano idonei ad assicurare un'**utilità** a tutti i creditori, in conformità alle **previsioni normative** contenute nel C.C.I.I.

IL PARERE DELL'AUSILIARIO

La dott.ssa Vassallo, nominata ausiliaria si esprime favorevolmente alla proposta nei seguenti termini:



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Crisi di Impresa

6 CONCLUSIONI

La proposta di concordato semplificato depositata da Promobed S.r.l. consente un soddisfacimento migliore dei creditori concorsuali in arco temporale inferiore rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale.

Ciò premesso, lo scrivente ausiliario, nel caso in cui non dovessero intervenire accadimenti in grado di modificare sensibilmente la possibilità di attuare il Piano, dà parere favorevole all'omologazione del concordato semplificato di Promobed Services S.r.l. a condizione che:

- D&D Sleeping S.r.l. depositi, in sostituzione della bozza di fideiussione allegata alla proposta, la polizza fideiussoria valida ed efficace a garanzia dell'integrale pagamento dilazionato del prezzo di cessione dei rami di azienda;
- Vasi Aris depositi idonea garanzia per l'incasso della somma di Euro 20.000,00 offerta dallo stesso quale "finanza esterna" a titolo di contributo per consentire una

seppur minima soddisfazione dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari.

CONSIDERAZIONI DEL TRIBUNALE ED OPPOSIZIONI

Unico creditore opponente OPE spa la quale contestava la quantificazione del credito proposta dalla debitrice nei seguenti termini

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Crisi di Impresa

premessi che

- la società esponente è creditrice nei confronti di PBS Promobed Service srl, pi 02090450996, la quale ha presentato nella procedura n. 3/2024 domanda di concordato preventivo semplificato, dell'importo complessivo € 2.409,78, come risulta dall'estratto debitorio, dalle fatture elettroniche e da copia delle riba rimaste insolute (doc.1);

- la proposta concordataria depositata ha, invece, erroneamente indicato l'importo di € 1.260,66, quale credito residuo vantato dalla odierna esponente (creditore chirografario) nei confronti di PBS Promobed Service srl;

e rilevava l'assenza di garanzie per il pagamento della finanza esterna promessa dall'amministratore della proponente.

In sede di udienza per omologa l'avv. Incardona per il proponente, in punto osservazioni dei creditori evidenziava, come la quantificazione proposta fosse corretta a seguito di parziale compensazione della posizione come da documentazione pec che depositava.

In punto garanzie del pagamento della finanza esterna, differentemente, consegnava copia di n. 2 assegni circolari già a mani dell'ausiliario con cui veniva pagata integralmente in via anticipata tutta la finanza esterna.

Con riferimento, differentemente, alla garanzia avente ad oggetto il pagamento della somma dovuta per la vendita dei rami di azienda ribadiva l'assenso della compagnia assicuratrice alla sottoscrizione della bozza di polizza già visionata dall'ausiliario con decorrenza 15.7.25 ed a copertura dell'integrale prezzo rateale previsto nessuna rata esclusa.



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Crisi di Impresa

2012, n°179 recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" Iscrizione
Albo Società Cooperative C127215

AssiMutua

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Alessandria, 11/06/2025

ASTE
GIUDIZIARIE®

Al perdurare delle attuali condizioni reddituali del Contraente D&D SLEEPING SRL e dei Coobbligati e delle attuali condizioni contrattuali, siamo disponibili ad emettere la polizza a pagamento effettuato entro il 15/07/2025.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Cordiali saluti

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®
AssiMutua

Tutto ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.

Il piano nel concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria con la conseguenza che l'indagine sulla fattibilità investe esclusivamente la possibilità che, attraverso le previsioni delle modalità e dei tempi di liquidazione previsti, non si rechi pregiudizio ai creditori e venga assicurata loro una utilità, in misura non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che sussistano adeguate garanzie in ordine alla messa a disposizione della finanza esterna.

Il 5° comma dell'art.25-sexies CCII, stabilisce che il Tribunale omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura una utilità a ciascun creditore.

A differenza che nel concordato preventivo ordinario, peraltro, rilevato che non sono previsti meccanismi di voto da parte del ceto creditore, la valutazione in ordine alla "convenienza economica" rispetto all'alternativa liquidatoria è rimessa al Tribunale il quale deve compiere tale valutazione sulla base degli elementi obiettivi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria e per il tramite dell'ausiliario e dell'esperto ed anche a prescindere dall'opposizione dei singoli creditori.



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Crisi di Impresa

La valutazione in ordine alla miglior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, tuttavia, non assume carattere dinamico ma va compiuta sulla base delle prospettazioni, dei presupposti e degli impegni assunti dal proponente con la conseguenza che la suddivisione in classi ovvero l'indicazione della percentuale di soddisfazione o ancora le previsioni assunte assumono carattere vincolante nel senso che l'assunzione di rischio rispetto al non avversarsi di alcuni degli assunti di piano devono essere chiari e manifesti.

Ciò è vero in tanto in quanto anche l'art.25-sexies CCII richiama espressamente la disposizione dell'art.119 CCII il quale consente la risoluzione del concordato per inadempimento se nel termine indicato non si verificano gli assunti di piano.

Deve del pari rilevarsi che la disciplina del concordato semplificato non si atteggia, in assenza di uno specifico richiamo di legge, a disciplina speciale del concordato ordinario ma assume pieno carattere di autonomia in guisa che, fatta eccezione che per i richiami (diretti o indiretti) operati dall'art.25sexies, non può ritenersi applicabile (se non in via analogica) la disciplina del concordato ordinario.

Non sussistono, pertanto, specifici obblighi di costituzione delle classi, soglie minime di solvibilità o margini per ritenere applicabile la disciplina dell'art.84 CCII. Del resto, il concordato semplificato si atteggia ad estrema ratio in guisa che, qualora ne sussistano i presupposti, il ricorrente ha unicamente il dovere (nel prospettare il piano) di garantire il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (con riferimento alla finanza c.d. interna) e l'utilità ad ogni creditore.

La corretta rappresentazione degli assunti di piano rappresenta, quindi, la base prima per la valutazione di convenienza da compiere.

La documentazione prodotta e depositata dalla società ricorrente, unitamente ai completi ed esauritivi pareri dell'esperto e dell'ausiliario, consentono una tale affermazione di convenienza, risultando prima facie comprovato che, senza l'immissione di finanza esterna da parte dei soci fondatori, l'attivo da liquidare in una liquidazione giudiziale sarebbe certamente inferiore rispetto all'attivo che potrà essere liquidato tramite la proposta concordataria.

Dal parere dell'ausiliario risulta poi possibile affermare la correttezza dell'elenco dei creditori con annesso cause legittime di prelazione, risultando confermate le percentuali di soddisfazione "a scalare" connesse alle varie classi.

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Crisi di Impresa

Risulta pertanto possibile affermare la convenienza della proposta concordataria rispetto all'ipotesi liquidatoria in via giudiziale così come risulta possibile affermare, in base all'istruttoria compiuta tramite il doppio parere, la correttezza della suddivisione in classi e le concrete, fondate e serie possibilità di realizzazione della proposta, dato che a ben vedere l'attività liquidatoria ha già condotto ad introiti –

In definitiva, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la ritualità del procedimento, constatato (come ampiamente verificato dall'ausiliario) che la proposta non viola il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, appare fattibile e non vi sono dubbi che in merito alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria assicurandosi un'utilità a ciascun creditore, il piano proposto deve essere quindi omologato.

L'opposizione proposta deve essere respinta.

Dalla documentazione depositata in udienza risulta corretta l'appostazione del credito dell'opponente parzialmente stinto per compensazione.

sulla questione delle garanzie si richiama quanto sopra detto.

Conclusivamente, quindi, respinta l'opposizione la domanda di omologa deve essere accolta.

Ritiene il Collegio che

, soggetto indicato dalla società ricorrente e resosi disponibile ad effettuare le operazioni di liquidazione sovrintendendo le stesse per un compenso professionale pari ad euro 10.000,00 sia soggetto idoneo, in ragione della comprovata esperienza e professionalità dimostrata nel corso degli anni, all'espletamento dell'incarico di liquidatore.

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII formulata da P.B.S. - Promobed Service Srl (P.I. 02090450996), in persona del legale rappresentante Sig. Vasi Aris (CF: VSARSA82H04D205W), con sede in Genova, Via Donizetti 20R

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;

NOMINA liquidatore il dott. Davide Beccucci

Visto l'art.118, comma 1 CCII,



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Crisi di Impresa

dispone che ogni sei mesi dalla data del deposito del parere di cui al decreto emesso ai sensi del 4° comma dell'art. 25-sexies c.c.i.i., l'Ausiliario depositi un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII e lo trasmetta a tutti i creditori e che al termine del concordato l'ausiliario depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto dal citato art. 130;

RICORDA

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art.114, 5 comma, il liquidatore ha il dovere di comunicare con periodicità semestrale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e che ne deve dare notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e depositarne copia presso la cancelleria;

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 114, 6° comma CCII e successivamente all'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 231 CCII, il liquidatore deve comunicare un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale e che ne deve dare notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e depositarne copia in cancelleria;

- che ai sensi dell'art. 117 CCII il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso;

- che ai sensi dell'art. 118 CCII, dopo l'omologazione del concordato, l'Ausiliario ne sorveglia l'adempimento dovendo riferire ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

- che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato a cura della cancelleria a norma dell'art. 45 c.c.i.i. e comunicato a cura della cancelleria alla Società ricorrente ed al liquidatore disponendo sin d'ora che la Società ricorrente dia comunicazione del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12.6.25

Il Giudice relatore

Andrea Balba

Il Presidente

Roberto Braccialini